



COMUNE DI RIVA DI SOLTO
PROVINCIA DI BERGAMO
Cap 24060 - Via Papa Giovanni XXIII, 22 Tel.
035/985100 – Fax. 035/980763

ORIGINALE

N. 37 del Registro Delibere
in data 28.12.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI -DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF -ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale,

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

	Presenti/Assenti
1. Carrara Nadia	Presente
2. Negrinelli Daniela	Presente
3. Zenti Andrea	Presente
4. Strauch Daniela	Presente
5. Fusari Luca	Presente
6. Mondinelli Antonio	Presente
7. Ravelli Damioli Silvia	Presente
8. Negrinotti Laura	Assente (giustificata)
9. Lazzari Lorenzo	Presente
10. Polini Norma	Presente
11. Meroni Giuseppe	Assente

Totale Presenti	9
Totale Assenti	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GALDINI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra Nadia CARRARA, nella sua qualità di **Sindaco** -

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n°04 dell'ordine del giorno

II SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n.4 dell'ordine del giorno: "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF -ANNO 2023." e relaziona ai Signori Consiglieri come segue: "Gentili Consiglieri il Consiglio Comunale con questo atto è chiamato a confermare le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF previste per l'anno 2023. Dal 2021 il Comune di Riva di Solto ha stabilito un'unica aliquota in misura pari allo 0,55% (zero virgola cinquantacinque per cento), con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad euro 10.000,00.

Il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, costituisce entrata corrente e concorre pertanto al finanziamento di spese della medesima natura oltre che degli oneri per la restituzione di quote capitale di mutui e prestiti.

Tale entrata risulta oggi determinante per garantire tutti i servizi essenziali già erogati nel corso del 2022; per l'anno 2023 verrà lasciata inalterata l'aliquota. Il gettito previsto per l'anno 2023 è di circa € 92.000,00 calcolato sulla base di quanto introitato negli anni precedenti.

Se non ci sono interventi da parte dei consiglieri pongo in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno "Addizionale Comunale IRPEF di cui all'art 1 del Dlgs 28 settembre 1998 n 360 e successive modificazioni – Determinazione aliquota dell'addizionale IRPEF –Anno 2023 “

Il **SINDACO-PRESIDENTE** apre il dibattito, rammentando il mantenimento della stessa aliquota dal 2020.

Nessun consigliere interviene

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31.05.2002 dal Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002; che l'efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; che la variazione percentuale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 34 del 28.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F. – determinazione aliquota anno 2022";

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che stabilisce che le Province ed i Comuni possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTA la Legge n. 212/2000 “Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente”;

RITENUTO necessario confermare e quindi determinare per l’anno 2023 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF già determinata per l’anno 2022 nella misura dello 0,55% (zero virgola cinquantacinque per cento), con soglia di esenzione fino a 10.000€ di imponibile. Con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'entrate degli enti locali debbono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, “entro il c, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione”;

DATO ATTO CHE:

- tale introito costituisce entrata corrente e concorre pertanto al finanziamento di spese della medesima natura oltre che degli oneri per la restituzione di quote capitale di mutui e prestiti, in ottemperanza al principio sancito dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione triennio 2023/2025, in via di approvazione, ai sensi ex art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile per quanto disposto dall'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Polini e Lazzari), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE dal 1.01.2023 e fino a nuova determinazione, l'aliquota dell'Addizionale comunale sul Reddito delle Persone Fisiche già determinata per l'anno 2022 nella misura dello 0,55% (zero virgola cinquantacinque per cento), con soglia di esenzione fino a 10.000€ di imponibile. Con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;
2. DI RILEVARE che il presente atto è conforme alle disposizioni generali in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 212/2000, recante: "Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente";

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, "entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione triennio 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
5. DI DEMANDARE al Responsabile Servizi Finanziari l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento;

La Sottoscritta dott.ssa Luisella Bonetti, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, D.Lgs 18.08.2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica/contabile della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Luisella Bonetti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Nadia CARRARA

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo GALDINI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26.01.2023 al 10.02.2023 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Riva di Solto, 26.01.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Galdini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Addi

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Galdini